



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO

VOLUME 4

VARIANTE, CONFORMITA' URBANISTICA E VALSAT
(L.R. N. 24 DEL 2017)

OGGETTO

RELAZIONE TECNICA DI COMPATIBILITA' TERRITORIALE AL PTCP

FILE
vol4-elaborato3.pdf

CODICE
Vol.4-Elaborato 3

Rev.	Data	Causale
0	Gen 2023	Emissione
1		
2		
3		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giulia Minghetti


AGGIUDICATARIO

RENCO



Progetto relativo ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di
dragaggio

RELAZIONE TECNICA DI COMPATIBILITA' TERRITORIALE al PTCP



Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Ravenna è stato redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n.51 del 06.06.2005, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.9 del 28.02.2006, pubblicato sul B.U.R dell'Emilia Romagna n. 65 del 10.05.2006, modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna (C.C. n.25/2007 del 27-02-2007 ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.22/2000 pubblicata sul B.U.R dell'Emilia Romagna n.57 del 26.04.2007 ([Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale / Documenti \(tecnici\) di supporto / Documenti e dati / Provincia di Ravenna - Provincia di Ravenna](#)).

Il Piano esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali, assumendo il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs.n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

Ai fini della valutazione di competenza da parte della Provincia di Ravenna (conformità territoriale) si rinvia, in generale, alla trattazione già svolta nell'elaborato **Studio di Inserimento urbanistico, confermando la compatibilità del progetto al PTCP.**

In questa sede in particolare si evidenzia la conformità all'Art.6.2 *Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti* delle N.t.a del PTCP per il quale, esaminati gli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si rileva quanto segue:

Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è quanto evidenziato nella Tavola 4.9 *"Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti"* (Fig.10), aggiornata a seguito all'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.A.L. n. 67 del 03/05/2016), Piano che permette al previsto impianto industriale di rientrare nell'ambito delle *"Aree ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi"*.

Condizionalità determinata dalla presenza di *"zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei"* che, secondo le disposizioni dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP, per i vincoli riguardanti tali zone rimanda al Piano di Tutela delle Acque

(<https://www.provincia.ra.it/ocmultibinary/download/1293/19081/28/72a5fb0b1da52fedaadbce469aec4de9.zip/file/Tavola+4+parte+1+%281%29.zip>).




Figura 1 - Estratto della tavola 4.9 del PTCP di Ravenna che evidenzia la zona portuale con "Aree ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi"

L'impianto si sviluppa infatti nell'ambito del bacino del Canale Candiano e, in considerazione del comma 5 dell'art. 5.2 delle NTA del PTCP, presenta la necessità di procedere alla verifica di "... particolari regimi di vincoli e di approfondimenti conoscitivi..." in considerazione delle *"peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del D.Lgs. 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale.*

L'art. 6.2, lettera h), dispone pertanto che *"gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" (di cui precedenti punti a. e b.) per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, qualora interessati da vincoli o condizioni derivanti dal PTA della Provincia di Ravenna vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi. L'ammissibilità all'insediamento di tali impianti, analogamente agli insediamenti produttivi, non esclude dal rispetto di ogni vincolo e condizione gravante sull'area e da eventuali limitazioni poste dalla pianificazione comunale per gli impianti di recupero rifiuti".*

Sempre con riferimento alle disposizioni in materia di ammissibilità di impianti per la gestione dei rifiuti, l'art. 6.2 delle NTA del PTCP prescrive, che *"nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) [...], dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità e dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica".*

Rispetto a tali classificazioni l'area in esame ricade in ambito di pericolosità media (P2: alluvioni poco frequenti) per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP) e, conseguentemente, come prescritto dal PTCP, nell'ambito della procedura di VIA si dovrà provvedere a richiedere apposito parere al Consorzio di Bonifica e altri Enti competenti.

Si porta ad evidenza che l'area di sedime dell'impianto ha una quota di progetto pari a +2,05m s.l.m. e interamente circondato da un'arginatura di altezza pari a +5,5 m s.l.m. Di conseguenza non si ravvede alcun aggravio del rischio idraulico.

Nel rispetto di tali prescrizioni l'intervento programmato risulta pertanto **compatibile** con la pianificazione territoriale della Provincia di Ravenna anche in conformità alle condizioni riportate dal Piano di Tutela delle Acque per le Zone di protezione delle acque sotterranee costiere, nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni

di cui alle lettere a) e c) dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP.

In tali condizioni si conferma anche la piena compatibilità dell'impianto alle prescrizioni riportate nella delibera CIPE del 28.02.2018, per quanto riguarda l'area NADEP.

Infine, con riferimento agli impianti di trattamento di rifiuti, l'art. 6 delle NTA del PTCP prescrive particolari disposizioni ai fini della tutela delle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità tali che *"... per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione in sede di autorizzazione."*

Rispetto al tema delle produzioni agricole di pregio, si rileva come l'area di intervento ricada tra l'area industriale e la Pialassa dei piomboni (Figura 2), pertanto è possibile evidenziare come l'impianto in progetto non determini alcuna differente condizione ambientale nei confronti di colture di pregio.



Figura 1- Localizzazione dell'impianto nel contesto territoriale

Infine, si segnala, sempre in materia di localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, anche la L.R. 23/12/2016, n. 25, la quale, all'art. 14, comma 2, dispone che *"in attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma"*.

I

Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto risulta quindi complessivamente conforme alle indicazioni del PTCP, con particolare riferimento all'assenza di vincoli di tipo naturalistico e/o paesaggistico-culturale insistenti sull'area in esame ed all'individuazione delle aree idonee/non idonee per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti non pericolosi